

**Legge 1/3/1886 N° 3682**

**- Articolo 1 –**

Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima, allo scopo: 1<sup>a</sup> di accertare le proprietà immobili, e tenerne in evidenza le mutazioni; 2<sup>o</sup> di perequare l'imposta fondiaria. E ciò nei modi e termini prescritti negli articoli seguenti.